



Allegato A

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.01

DENOMINAZIONE SEDE

1. L'associazione ha sede in via **"Olmo N° 46"** a **Montorio veronese 37033 (Verona)**. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea dei **"Soci Promotori"**.

Art. 02

STATUTO E REGOLAMENTI

1. L'Associazione **"Gli Amici del Salento"** è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. I regolamenti, deliberati dal **"Consiglio direttivo"**, disciplinano, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.
3. Il **"Consiglio direttivo"** delibera i regolamenti di esecuzione dello Statuto.

Art. 03

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività e dell'organizzazione stessa.

Art.04

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del **"Consiglio direttivo"**, con deliberazione dell'Assemblea dei **"Soci Promotori"** con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Art.05

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art.06

SCOPI

L'associazione **"Gli Amici del Salento"** è un'associazione socio-culturale che ha lo scopo di favorire lo scambio di culture e tradizioni delle zone salentine con quelle di Verona e provincia, assolvendo così all'importante funzione sociale di maturazione reciproca e crescita umana e civile. Per raggiungere questi fini l'Associazione si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. L'attività dell'Associazione non ha fini di lucro.

Art.07

FINALITÀ' NEL SETTORE

Si propone di svolgere le seguenti attività:

- Scambi culturali tra istituti scolastici
- Istituzioni di gruppi di studio e di ricerca su tematiche e risorse del Salento
- Convegni e conferenze a tema
- Presentazione di documentari e testi
- Degustazione di prodotti enogastronomici
- Conoscere il territorio e la cultura etnico - musicale

Art.08

AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

L'associazione svolge la sua attività nella provincia di Verona, rispettando tutte le leggi vigenti sul territorio.



TITOLO III ADERENTI

Art.09

GLI ADERENTI

Sono considerati aderenti all'Associazione tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

- Soci Promotori
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori

CAPO I I SOCI

Art.10

AMMISSIONE

1. Sono ammessi come soci senza vincolo temporaneo tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni che condividono le finalità dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal "**Consiglio direttivo**", che si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, senza motivarne il rifiuto in caso di mancata accettazione.

3. I soci si suddividono in:

a) **Soci Sostenitori**: sono soci sostenitori coloro che versano la quota associativa nella misura fissata annualmente dal "**Consiglio direttivo**".

b) **Soci Promotori**: sono soci promotori coloro che, oltre a pagare la quota associativa, sottoscrivono un impegno di collaborazione pratica, disponibilità ed adesione alle attività dell'Associazione.

c) **Soci Onorari**: i soci onorari sono nominati dal "**Consiglio direttivo**" su proposta dell'assemblea dei "**Soci Promotori**" tra quelle persone o enti che si sono "**particolarmente distinti**" nel sostenere le attività dell'Associazione.

4. Possono essere eletti alle cariche sociali solo i "**Soci Promotori**" e tra questi soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con quanto stabilito dal precedente comma.

Art.11

DIRITTI

1. I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo delle leggi e dello statuto.

2. I "**Soci promotori**" dell'Associazione possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestate.

3. I "**Soci promotori**" hanno il diritto di:

- eleggere il "**Consiglio Direttivo**"
- stabilire e approvare la quota associativa annuale
- approvare il bilancio consuntivo redatto dal "**Consiglio direttivo**"
- proporre e promuovere nuove iniziative al "**Consiglio direttivo**"

4. I "Soci Onorari" e i "Soci Sostenitori" hanno il diritto di:

- proporre e promuovere al "**Consiglio direttivo**" nuove iniziative inerenti all'attività dell'associazione
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione.

Art.12

DOVERI

1. I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo gratuito senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato alla correttezza e alla buona fede.



3. versare la quota associativa annuale (tranne i Soci Onorari) impegnarsi per il raggiungimento dello scopo e rispettare le delibere del “**Consiglio Direttivo**” e/o dell’assemblea dei “**Soci Promotori**”.

Art.13

ESCLUSIONE

Il Soci che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto, possono essere esclusi dall’associazione con delibera ad insindacabile giudizio, dell’assemblea dei “**Soci Promotori**” con voto segreto, preso a maggioranza previa comunicazione scritta, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno quindici giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore dell’associazione
 - mancato pagamento della quota associativa
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali.
- L’esclusione o il recesso non comporta alcun rimborso della quota associativa, e non si può richiedere nessuna forma di compenso per l’attività svolta nel periodo in cui si è stati associati.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art.14

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Soci promotori**
- **Consiglio direttivo**

Art.15

CARICHE SOCIALI

Sono considerate cariche sociali:

- **il Presidente**
- **il Vice Presidente**
- **il Segretario - cassiere**

CAPO I L'ASSEMBLEA DEI SOCI PROMOTORI

Art.16

COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei “**Soci promotori**” è costituita da:

- **Soci Promotori**
- **Consiglio Direttivo**

2. L'Assemblea dei “**Soci promotori**” è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.17

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dei “**Soci Promotori**” è convocata dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno.

2. Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, e dal vice Presidente. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire con almeno tre (3) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o informatica.

3. Il “**Consiglio Direttivo**” tuttavia può convocare separatamente per motivi urgenti delle altre assemblee con le altre categorie dei “Soci”.

4. L'Assemblea dei “**Soci Promotori**” può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art.18

VALIDITÀ' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PROMOTORI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene almeno la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti.



Art.19

VOTAZIONE

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti. La deliberazione di scioglimento o cessazione dell'Associazione avviene a maggioranza dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Art.20

VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Vice presidente o da un componente dell'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione.
3. Ogni componente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale o di trarne copia.

CAPO II IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21

COMPOSIZIONE

L'Associazione è amministrata dal **"Consiglio Direttivo"**.

Art.22

DURATA E FUNZIONI

1. Il **"Consiglio Direttivo"** dura in carica per un periodo di 2 (due) anni . Il **"Consiglio Direttivo"**, viene eletto dall'assemblea dei **"Soci Promotori"** il suo mandato ha validità biennale, intesa dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, ed è l'unico organo che ha potere decisionale, il primo **"Consiglio Direttivo"** resterà in carica fino al 31/12/2004. Il **"Consiglio Direttivo"** una volta nominato sceglierà al proprio interno le persone che avranno le seguenti cariche:

- **Presidente**
- **Vice Presidente**
- **Segretario Cassiere**

In caso di dimissioni di uno degli organi del **"Consiglio Direttivo"**, l'assemblea dei **"Soci Promotori"** provvederà all'elezione del dimissionario. Nel caso in cui il 50% del **"Consiglio Direttivo"** dovesse essere dimissionario si procederà a nuove elezioni.

2. Il **"Consiglio Direttivo"** è presieduto dal Presidente che regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci il Vice Presidente, in sua assenza ne fa le veci il Segretario - Cassiere.

4. Il **"Consiglio Direttivo"** svolge le attività decisionali ed esecutive relative alla gestione ed alla organizzazione di tutti i provvedimenti relativi al governo dell'Associazione ed in particolare:

- a) il regolamento del personale e la relativa pianta organica;
- b) tutti i regolamenti interni all'Associazione;
- c) i progetti del bilancio da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea dei **"Soci Promotori"**;
- d) le modifiche allo statuto da proporre all'Assemblea dei **"Soci Promotori"**;
- e) la destinazione delle nuove e maggiori entrate;
- f) lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
- g) la nomina, le assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente dell'Associazione;
- h) l'alienazione e l'acquisto di immobili previa parere favorevole dell'Assemblea dei **"Soci Promotori"**;
- i) l'alienazione e l'acquisto di titoli del debito pubblico e/o di titoli di credito;
- l) l'accettazione di donazioni;
- m) l'accettazione di eredità e legati previo parere favorevole dell'Assemblea dei **"Soci Promotori"**;
- n) i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- o) la misura della quota sociale;
- p) tutte le convenzioni attinenti le attività dell'Associazione;
- q) i contratti di locazione, conduzione di immobili;
- r) tutti i provvedimenti demandati al **"Consiglio Direttivo"** e dalle leggi dai regolamenti e dallo statuto;
- s) quanto altro non espressamente attribuito ad altri organi;

Art. 23

CONVOCAZIONI

1. Il **"Consiglio direttivo"** è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente o da chi lo sostituisce.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente.



3. Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti da 2 (due) componenti del “Consiglio direttivo”.

4. Per le convocazioni di urgenza basta che l'avviso di convocazione, verbale o scritto con relativo ordine del giorno, pervenga almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

5. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri.

6. Le sedute del “**Consiglio Direttivo**” non sono pubbliche.

7. Il Presidente del “**Consiglio Direttivo**”, d'ufficio o su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio stesso, può ammettere durante la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ed al solo fine informativo, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti.

Art.24

VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il “**Consiglio Direttivo**” è validamente costituito quando sono presenti 2 (due) componenti effettivi.

Art.25

VOTAZIONE

1. Il “**Consiglio Direttivo**” delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui ai punti a), c), d), e), h), l), m), o), u).

2. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese salvo i casi di voto segreto che deve avvenire quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno 2(due) membri del Consiglio stesso. A parità di voto palese prevale il voto del Presidente, a parità di voti segreti la deliberazione si intende respinta.

3. Le deliberazioni del “**Consiglio Direttivo**” sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Associazione e sono illustrate dal Presidente stesso o dal Vice presidente o da Coordinatori a seconda del caso.

Art. 26

VERBALIZZAZIONE

1. I verbali del “**Consiglio Direttivo**” sono stesi dal Segretario o da chi ne fa le veci e firmati dal Presidente.

2. Detti verbali, come ogni altro atto dell'Associazione, devono essere controfirmati dal segretario che partecipa alla responsabilità degli Amministratori. Da tale responsabilità deve intendersi esonerato colui che abbia fatto constatare il suo motivato dissenso.

3. Ogni aderente all'Associazione ha il diritto di consultare il verbale e trarne copia.

CAPO III

FUNZIONI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 27

DURATA

1. L'Assemblea dei “**Soci Promotori**”, con la maggioranza di tutti i “**Soci Promotori**” può revocare il Presidente o le altre cariche sociali.

2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea dei “**Soci Promotori**” per l'elezione del nuovo “**Consiglio Direttivo**”.

3. La carica di Presidente o delle altre cariche sociali si perde per scadenza del mandato, dimissioni, revoca o decesso.

Art.28

FUNZIONI

1. Il **Presidente** ha la legale rappresentanza e sovrintendente a tutte le attività dell'Associazione, interpretandone le esigenze ed individuandone le prospettive ai fini del suo buon funzionamento come Associazione erogante del servizio e come Associazione di rilevante interesse sociale e pertanto esplica funzioni di promozione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'Associazione.

2. In particolare promuove e dirige l'attività del “**Consiglio Direttivo**” e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni; sorveglia l'attività degli organi interni e ne assicura l'efficacia anche risolvendone gli eventuali conflitti di competenza; verifica l'espletamento di tutti i servizi affinché essi corrispondano alle finalità dell'Associazione sotto il profilo dell'economia e della socialità.

3. Esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

4. Il Presidente può affidare ai membri del “**Consiglio Direttivo**” lo svolgimento di speciali mansioni, sia ai fini dell'istruzione di delibere di particolare complessità ed importanza che Egli ritenga di porre allo studio, sia



al fine di rappresentarlo nelle sue funzioni con particolare riguardo alla sorveglianza sull'andamento dell'Associazione ed ai rapporti con il personale.

5. Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Associazione e stare in giudizio

- convocare le riunioni del Consiglio direttivo
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci Promotori
- curare l'esecuzione delle delibere
- nominare il personale previa delibera del Consiglio direttivo
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati previa delibera del **“Consiglio Direttivo”**
- assumere i provvedimenti ordinari e straordinari d'urgenza (ordinanze presidenziali) necessari per

garantire il funzionamento dell'Associazione e sottoporli alla ratifica del **“Consiglio Direttivo”** nella riunione immediatamente successiva.

6. Nei casi di temporanea assenza o impedimento o in caso di dimissioni o decesso, fino a nuova nomina, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza di questi il segretario - cassiere, assume le funzioni di Presidente.

7. **Il Vice Presidente** segue e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni impegnandosi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

8. **Il Segretario – Cassiere**, mantiene la contabilità dell'Associazione, nel pieno rispetto delle regole dello statuto e nel rispetto delle leggi vigenti sul territorio nazionale.

CAPO IV ALTRE STRUTTURE

Art. 29

ISTITUZIONE

Qualora l'Assemblea dei **“Soci Promotori”** lo ritenesse opportuno, al fine di meglio rispondere alle finalità dell'Associazione, può deliberare l'istituzione di altre strutture, delegando il **“Consiglio Direttivo”** alle formalità necessarie, nonché all'approvazione dell'apposito regolamento ed alla nomina del Coordinatore.

CAPO V IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30

COMPOSIZIONE

1. Il collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) persone, due delle quali nominata da ciascuna parte contendente e la terza nominata dai primi due.

2. I Probiviri potranno essere eletti anche fra le persone esterne all'Associazione.

Art. 31

FUNZIONI

1. Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione nonché l'applicazione o l'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovranno essere sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Probiviri.

2. I Probiviri giudicheranno "probo et aequo" senza formalità di procedure ed il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO V



LE RISORSE ECONOMICHE

Art.32

INDICAZIONE DELLE RISORSE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote iscrizione degli associati
- contributi e liberalità ricevute da persone ed enti vari
- eventuali utili derivanti da attività svolte
- altre riserve accantonate

Tali beni costituiscono il fondo comune, con il quale l'Associazione risponde alle proprie obbligazioni.

Art.33

I BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti possono essere dati in comodato all'Associazione stessa.

Art. 34

CONTRIBUTI

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dal **"Consiglio Direttivo"**.
2. Il **"Consiglio Direttivo"** determina la quota oltre la quale il contributo è considerato straordinario.

Art.35

EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea dei **"Soci Promotori"**. La delibera sull' utilizzo di esse, avviene da parte del **"Consiglio Direttivo"** in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea dei **"Soci Promotori"** La delibera sull' utilizzo di esse, avviene da parte del **"Consiglio Direttivo"** in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Art.36

RIMBORSI

Tutti i componenti dell'Associazione qualsiasi sia la carica, non hanno diritto a nessuna forma di compenso e/o gettoni di presenza per l'attività svolte. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute se appositamente documentate, solo i **"Soci Promotori"**.

Il rimborso viene deciso dal **"Consiglio Direttivo"**.

Art. 37

DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli eventuali utili, che alla data della chiusura dell'associazione sono risultati residui, vengono destinati secondo decisione del **"Consiglio Direttivo"** e comunque non possono essere distribuiti tra i Soci.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI IL BILANCIO



Art. 38
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale.
2. Il bilancio contiene tutte le entrate e le spese relative ad un esercizio.

Art. 39
APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Il “**Consiglio Direttivo**” deve redigere annualmente il bilancio dell'esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea dei “**Soci Promotori**” con voto palese e con la maggioranza dei presenti
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni componente dell'Associazione.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

Art. 40
DELIBERAZIONI DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal “**Consiglio Direttivo**” con la maggioranza dei presenti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 41
STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE
La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 42
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
L'assemblea delibera (oppure il Presidente decide) sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII LA RESPONSABILITÀ

Art.43
RESPONSABILITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione risponde, con i propri beni e con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.44
ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO IX RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI



Art.45
RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali.

Art.46
RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI
L'Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.47
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua registrazione e approvazione da parte dell'Assemblea dei **"Soci Promotori"** .

_____ firma _____

_____ firma _____

_____ firma _____

_____ firma _____

_____ firma _____

_____ firma _____

Data li _____

Indice



Titolo I

Disposizioni Generali

- Art. 01 Denominazione Sede
- Art. 02 Statuto e regolamenti
- Art. 03 Efficacia dello Statuto
- Art. 04 Modifica dello Statuto
- Art. 05 Interpretazione dello Statuto

Titolo II

Finalità dell'Associazione

- Art. 06 Scopi
- Art. 07 Finalità del settore
- Art.08 Ambito delle finalità del settore

Titolo III

Aderenti

- Art. 09 Gli Aderenti

Capo I

I Soci

- Art. 10 Ammissione
- Art. 11 Diritti
- Art. 12 Doveri
- Art. 13 Esclusione

Titolo IV

Gli Organi

- Art.14 Organi dell'Associazione
- Art.15 Cariche Sociali

Capo I

L'assemblea dei Soci Promotori

- Art. 16 Composizione
- Art. 17 Convocazione
- Art.18 Validità dell'Assemblea dei Soci Promotori
- Art. 19 votazione
- Art. 20 Verbalizzazione

Capo II

Il Consiglio Direttivo

- Art. 21 Composizione
- Art. 22 Durata e funzioni
- Art. 23 Convocazioni
- Art. 24 Validità delle sedute del Consiglio Direttivo
- Art. 25 votazione
- Art. 26 Verbalizzazione

Capo III

- Art. 27 Durata
- Art. 28 Funzioni

Capo IV

- Altre strutture**
- Art. 29 Istituzione

Capo V

Il Collegio dei Probiviri



Art. 30 Composizione

Art. 31 Funzioni

Titolo V

Le risorse economiche

Art. 32 Indicazione delle risorse

Art. 33 I Beni

Art. 34 Contributi

Art. 35 Erogazioni, Donazioni e lasciti

Art. 36 Rimborsi

Art. 37 Devoluzione dei beni

Titolo VI

Il Bilancio

Art. 38 Bilancio consuntivo e preventivo

Art. 39 Approvazione del Bilancio

Titolo VII

Le Convenzioni

Art. 40 Deliberazioni delle Convenzioni

Art. 41 Stipulazioni delle Convenzioni

Art. 42 Attivazione della Convenzione

Titolo VIII

La Responsabilità

Art. 43 Responsabilità dell'Associazione

Art. 44 Assicurazione dell'Associazione

Titolo IX

Rapporti con altri Enti e Soggetti Privati

Art. 45 Rapporti con Enti e Soggetti Privati

Art. 46 Rapporti con Enti e Soggetti Pubblici

Titolo X

Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 47 Entrata in vigore.